



COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE GANDINESI CON BAMBINI NATI O ADOTTATI O IN AFFIDO PREADOTTIVO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di un contributo economico straordinario a sostegno della natalità. Il contributo è rivolto alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido preadottivo a **partire dal 01.01.2021**, residenti nel Comune di Gandino, allo scopo di incentivare nuove nascite e concorrere al sostentamento della spesa nei primi anni di vita del bambino, in attuazione dei principi statutari e dell'art. 31 della Costituzione.

Con questa misura si intende dare continuità alle azioni fin qui svolte a partire dal regolamento approvato con Del. CC.n.46 del 27/08/2002.

A tal fine, per "famiglia" si intende "l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti".

ART. 2 – REQUISITI

Possono beneficiare del contributo coloro che posseggano i seguenti requisiti:

- ✓ Prima iscrizione del bambino all'Anagrafe della popolazione residente in Gandino;
- ✓ Residenza di almeno uno dei genitori e del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Gandino alla data della nascita o del perfezionamento dell'adozione
- ✓ Almeno uno dei genitori in possesso di cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, oppure cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ✓ I componenti del nucleo familiare non devono trovarsi in situazione di insolvenza nei confronti del Comune di Gandino;
- ✓ Situazione del nucleo familiare I.S.E.E. minorenni in corso di validità al momento di presentazione della domanda
- ✓ sottoscrizione di un "patto di residenza" che impegna il nucleo a mantenere la residenza per almeno tre anni in Gandino pena la decadenza del beneficio dal momento di trasferimento della residenza in altro Comune e restituzione della somma ricevuta;

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della nascita o ingresso nella famiglia del bambino.

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La concessione del contributo è subordinata alla presentazione di specifica domanda, esclusivamente sul modulo predisposto e disponibile sul sito del Comune:

www.comune.gandino.bg.it.

La richiesta potrà essere presentata, entro 90 giorni dalla nascita e/o ingresso in famiglia del bambino da parte di almeno uno dei due genitori; l'altro genitore non potrà presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

Il modulo di domanda debitamente sottoscritto e corredato di:

- a. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b. certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
- c. autocertificazione dello stato di famiglia.

deve essere trasmesso a info@comune.gandino.bg.it avendo cura di conservare la conferma di ricezione tramite mail da parte dell'ufficio Servizi alla persona.

ART. 4 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo del contributo, come stabilito dalla Giunta Comunale, varierà in base al valore dell'ISEE presentato in sede di richiesta, e come di seguito:

ISEE minorenni	Valore contributo
Da 0 a euro 25.000,00=	100% del contributo annualmente stabilito dalla G.C.
Da euro 25.000,01=	50% del contributo annualmente stabilito dalla G.C.

L'entità del contributo in oggetto è stabilita annualmente con apposito atto dalla Giunta Comunale, da adottarsi entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo; in sede di prima applicazione, tale delibera di Giunta verrà adottata entro il **30/06/2021** e avrà effetto retroattivo a far data dal 01/01/2021.

La somma massima complessiva da potersi erogare annualmente non potrà essere superiore alle disponibilità stanziare nel bilancio di previsione; nel caso di esaurimento del fondo, potrà essere rifinanziato il capitolo dedicato fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Alla raccolta delle istanze, l'istruttoria e al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda provvederà l'Ufficio servizi alla Persona. La liquidazione del contributo avverrà a cadenza trimestrale attraverso Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

ART. 5 – CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Ente è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni incluse nella domanda prima della liquidazione del contributo.

In caso di dichiarazioni false, l'interessato è passibile di denuncia all'autorità giudiziaria e di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000).

ART. 6 – Norme finali e transitorie

Il contributo di cui al presente documento è cumulabile con tutte le altre prestazioni pubbliche a sostegno della natalità in quanto non vuole essere sostitutivo di altro intervento previsto dalla legge.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla avvenuta esecutività della delibera approvativa; verrà data comunicazione dell'adozione mediante avviso da pubblicare sul sito comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore